

Pubblicato il 27/01/2023

N. 00053/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00637/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 637 del 2022, proposto da Feliziani Italo S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Marconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Servigliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carassai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Fermo;

Provincia di Fermo - Stazione Unica Appaltante;

nei confronti

Consorzio Stabile Soledil S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; A.D. Restauri & Costruzioni S.r.l.;

per l'annullamento

- del provvedimento di approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva, determinazione Provincia di Fermo n. reg. gen. 671 del 04.10.2022,

reg. sett. N.274 del 4.10.22, in favore del RTI costituendo Consorzio stabile SOLEDIL srl e AD Restauri Costruzioni Srl;
- in parte qua, dei verbali di gara,
e per
il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Servigliano e del Consorzio Stabile Soledil S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente partecipava alla procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, per l'affidamento dei lavori di recupero della chiesa del complesso monastico di Santa Maria del Piano - Sima 2016 - O.C.S.R. n. 56/2018, con importo complessivo di € 1.175.213,93, collocandosi al secondo e ultimo posto della graduatoria finale con un punteggio complessivo pari a 69,19, di cui 61,40 per l'offerta tecnica e 7,79 per l'offerta economica.

Il raggruppamento controinteressato (composto dal Consorzio Stabile Soledil in qualità di mandatario e dalla AD Restauri e Costruzioni Srl mandante) risultava invece aggiudicatario con un punteggio complessivo di 95, di cui 85 per l'offerta tecnica e 10 per l'offerta economica.

Con l'odierna iniziativa giudiziaria la ricorrente mira all'esclusione dell'aggiudicataria e all'acquisizione della commessa.

Si sono costituiti, per resistere al gravame, il Comune di Servigliano e il Consorzio Stabile Soledil.

2. Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4 del Disciplinare di gara poiché il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso. In particolare viene dedotto che l'impresa mandante (AD Restauri e Costruzioni Srl) è stata anche designata, dal Consorzio mandatario, come la consorziata che eseguirà i lavori. Così facendo, l'impresa AD Restauri e Costruzioni Srl è incorsa nel divieto di partecipazione plurima cui alle norme richiamate che impongono l'esclusione di entrambi (Consorzio e consorziata).

La censura non risulta condivisibile.

A giudizio del Collegio non ricorre il caso di partecipazione plurima poiché AD Restauri e Costruzioni Srl ha presentato una sola ed unica offerta (in RTI) e non si trova in posizione antagonista rispetto all'altro componente del raggruppamento. Inoltre non emergono pregiudizi per la stazione appaltante (come si vedrà meglio anche di seguito) e neppure interferenze indebite nella procedura di gara.

La giurisprudenza invocata dalla ricorrente per sostenere le proprie ragioni (TAR Toscana, Sez. 1, n. 1963/2014) oltre a costituire un caso isolato, quindi inidoneo per costituire un orientamento giurisprudenziale consolidato, risulta inoltre essere stata emessa sotto la precedente disciplina contenuta nel codice dei contratti.

2.1 Per quanto concerne l'adombrato profilo della responsabilità che compare nel motivo in esame, poi meglio sviluppato ed articolato nella memoria depositata in data 23/12/2022 (ma di cui l'amministrazione comunale, nella discussione in pubblica udienza, ha eccepito l'inammissibilità trattandosi, quanto meno in parte, di questioni nuove), va osservato che, in questo caso, l'impresa consorziata AD Restauri e Costruzioni assume la duplice responsabilità di mandante nel RTI e di impresa designata all'esecuzione dei lavori nell'ambito del Consorzio, senza pertanto comportare una diminuzione delle garanzie in favore della controparte contrattuale.

3. Con il secondo e ultimo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, poiché attraverso il meccanismo del RTI si ottiene l'inammissibile duplicazione delle qualificazioni del consorzio attraverso quelle della consorziata che sono tuttavia già ricomprese in quelle del primo. Infatti nessuno dei due componenti del raggruppamento possiede proprie sufficienti qualificazioni per partecipare singolarmente alla gara.

Anche quest'ulteriore censura è infondata.

Innanzitutto va osservato che il meccanismo del RTI è finalizzato proprio ad unire le forze di due o più imprese al fine di raggiungere i requisiti di qualificazione che singolarmente non avrebbero.

Il fatto che ciò sia avvenuto all'interno di un Consorzio non consente tuttavia di affermare, nel caso in esame, che i singoli requisiti di partecipazione (o alcuni di essi) siano stati illegittimamente duplicati, poiché entrambi i componenti del RTI hanno concorso con distinte ed autonome qualificazioni. Il Consorzio Soledil ha partecipato con le qualificazioni OG 11 e OG 2 mentre AD Restauri e Costruzioni ha partecipato con la qualificazione OS 2 A. Non si intravede pertanto quale requisito sia stato computato due volte e quindi abbia fornito un peso artatamente raddoppiato.

4. L'infondatezza della parte impugnatoria del ricorso esclude profili risarcitori.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controparti costituite, delle spese processuali nella misura di € 1.500 (millecinquecento) ciascuna, a titolo di onorari di difesa, oltre a spese generali forfettarie come da tariffa, IVA e CPA. Le spese liquidate in favore del controinteressato Consorzio sono distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE

Gianluca Morri

IL PRESIDENTE

Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO